



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



Protocollo: n. 29141/RU

Rif.:

Allegati:

Roma, 29 aprile 2010

Alle Direzioni Regionali ed
Interregionali delle dogane

Agli Uffici delle Dogane

LORO SEDI

Alle Direzioni Centrali

Agli Uffici di diretta Collaborazione
del Signor Direttore

Al Servizio Autonomo Interventi nel
Settore Agricolo

S E D E

OGGETTO: ECS Fase1 e ECS Fase2. Chiarimenti ed integrazioni alle note prot. 169792 del 23.12.2009 e prot.166840 del 16.12.2009.

Al Dipartimento Finanze
df.dirgen.segreteria@finanze.it

All'Agenzia delle Entrate
ae.ufficiodirettoreagenzia@agenziaentrate.it

Al Comando Generale della Guardia di
Finanza – Ufficio operazioni
urp@gdf.it

All'Istituto Nazionale di Statistica
pres@istat.it

All'Unione Italiana delle Camere di
Commercio, Industria, Agricoltura e
Artigianato
segreteria.generale@unioncamere.it

Alla Camera di Commercio
Internazionale
icc@cciitalia.org

Alla Confederazione Generale
dell'Industria Italiana
dg@confindustria.it
G.Camerini@confindustria.it

Alla Confederazione Generale Italiana
del Commercio e del Turismo
confcommercio@confcommercio.it

Alla Confederazione Generale
dell'Agricoltura
direzione@confagricoltura.it

Alla Confederazione Generale Italiana
dell'Artigianato
confartigianato@confartigianato.it

Al Consiglio Nazionale degli
Spedizionieri Doganali
info@cnsd.it

All'Associazione Nazionale
Spedizionieri Doganali
anasped@confcommercio.it
giuseppe.bianculli@betatrans.it

All'Associazione Nazionale Centri di
Assistenza doganale
info@assocad.it

Alla Federazione Nazionale delle
Imprese di Spedizioni Internazionali
fedespedi@fedespedi.it

Alla Confetra - Confederazione Generale
Italiana dei Trasporti e della Logistica
confetra@confetra.com

All'Associazione Italiana dei
Corrieri Aerei Internazionali
(AICAI)
info@aicaionline.it
emanuela.vinattieri@europe.ups.com

Alla Assocostieri
assocostieri@assocostieri.it

All'ENI
Andrea.camerinelli@eniadfin.it

Alla Assogasliquidi
assogasliquidi@federchimica.it

Alla Assopetroli
assopetroli@confcommercio.it

Alla Federchimica
sosa@federchimica.it

Alla Unione Petrolifera
sbariggia@unionepetrolifera.it;
ufficiostampa@unionepetrolifera.it

All' Assocarboni – Ass. Gen. Operatori
Carboni
assocarboni@assocarboni.it

All' ASSOBIRRA
assobirra@assobirra.it

All' Assodistil
assodistil@assodistil.it
direzione@assodistil.it

Alla Federvini
federvini@federvini.it

All' Associazione Italiana delle Imprese
Cosmetiche
unipro@unipro.org

Con le note indicate in oggetto sono state definite rispettivamente la procedura di appuramento amministrativo delle operazioni di esportazione scadute e relative all'ECS Fase1 attuata dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2009, e la procedura di “follow-up” relativa alla procedura di chiusura dei movimenti scaduti rientranti nell'ECS fase2 cioè relative alle operazioni di esportazione effettuate a decorrere dal 1° luglio 2009.

In tali note, oltre a indicare le procedure di chiusura che gli uffici di esportazione sono tenuti ad osservare, sono state individuate anche le prove alternative da richiedere agli operatori economici ai fini della chiusura dei movimenti ECS Fase1 e Fase2 scaduti.

Al riguardo, il Servizio Autonomo Interventi Agricoli di questa Agenzia (SAISA), in qualità di organismo pagatore della Comunità Europea per le restituzioni all'esportazione di prodotti agroalimentari, dopo un ulteriore approfondimento ha

segnalato l'opportunità di integrare le predette note, nella parte concernente le prove alternative come d'appresso indicato.

Nota prot 169792 del 23.12.2009 “ECS FASE1 Attivazione della chiusura amministrativa da parte degli uffici di esportazione”:

1) a pag. 5, sono effettuate le seguenti modifiche:

- la lettera d) è eliminata.
- Dopo la lettera “e)” sono aggiunti i seguenti paragrafi:
“ Si rammenta che nulla è innovato circa gli adempimenti previsti dal Reg. (CE) 800/1999.

Pertanto per gli operatori economici, che intendono richiedere il pagamento della restituzione FEAGA, è fatto obbligo di presentare al SAISA:

- *copia del documento di trasporto,*
- *originale o copia conforme della prova del pagamento della fornitura e del documento di importazione.*

La predetta documentazione sarà allegata al fascicolo dell'istanza di restituzione per la liquidazione di quanto dovuto.”

2) a pag. 6, dopo la lettera b), è aggiunto il seguente paragrafo: *“Restano, comunque, fermi gli adempimenti sopra citati previsti dal reg. (CE) 800/1999 ai fini della restituzione FEAGA.”.*

Nota prot. 166840 del 16.12.2009. ECS Fase2. Procedura di “Follow-up” di cui agli artt. 796 quinquies bis e 796 sexies del Reg. CEE 2454/93:

a pag 4, sono apportate le seguenti modifiche:

- dopo la lettera b) sono inseriti i seguenti paragrafi:
“Si rammenta che nulla è innovato circa gli adempimenti previsti dal reg. (CE) 612/2009.

Pertanto per gli operatori economici, che intendono richiedere il pagamento della restituzione FEAGA è fatto obbligo di presentare al SAISA:

- *copia del documento di trasporto;*
- *originale o copia conforme della prova del pagamento della fornitura e del documento di importazione.*

La predetta documentazione sarà allegata al fascicolo dell'istanza di restituzione per la liquidazione di quanto dovuto.”.

Con l'occasione si rende noto agli Enti ed Associazioni in indirizzo per conoscenza che questa Direzione Centrale ha avuto modo di chiarire agli uffici doganali di esportazione impegnati nelle chiusure amministrative dei movimenti scaduti ECS Fase1 e Fase 2 oggetto delle note in esame che, qualora a seguito della richiesta delle prove alternative gli operatori economici segnalino l'esigenza di disporre di un termine superiore a 30 giorni per reperire la documentazione richiesta (ad es. quando le prove richieste si riferiscono ad un elevato numero di MRN scaduti o per la difficoltà di reperire le stesse per motivi organizzativi), l'Ufficio di esportazione accorderà una proroga del termine, nella misura richiesta dall'operatore, in quanto risulta evidente il comportamento attivo dell'operatore stesso e l'interesse alla chiusura del o dei movimenti scaduti.

L'ipotesi di annullamento della dichiarazione doganale di cui alla lettera b) della citata nota prot. 169792 del 23.12.2009 allo scadere dei 60 giorni previsti (30 giorni + 30 giorni a seguito di sollecito), è riferita ad una situazione di totale assenza di informazioni o di interesse da parte dell'operatore alla chiusura del movimento scaduto.

Restano, ovviamente ferme le ulteriori ipotesi di annullamento della dichiarazione di cui ai punti a), c) e d) di pag. 6 (ora pag. 7) della citata nota prot. 169792 che, ovviamente si applicano anche ai movimenti scaduti dell'ECS fase2 di cui alla citata nota prot. 166840 del 16.12.2009.

Le Direzioni regionali ed interregionali provvederanno alla massima diffusione della presente nota vigilando sulla corretta e puntuale applicazione della stessa da parte degli Uffici doganali non mancando di rappresentare eventuali difficoltà applicative.

Il Direttore Centrale
Ing. Walter De Santis

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.
3. comma 2 del decreto legislativo n. 39/93